



**COMUNE DI CICCIANO**  
Città Metropolitana di Napoli  
Sede Legale: Corso Garibaldi, 1 – 80033 - Cicciano

**UFFICIO DEL SINDACO**

**COMUNE DI CICCIANO**

**ARRIVO 290/2022**

**del 11-01-2022-21:26:51**

**Ordinanza n.122 del 11/01/2022**

**OGGETTO: RETTIFICA DELLE MISURE PREVENTIVE ASSUNTE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19, DI CUI ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 120 DEL 7 GENNAIO 2022 E ORDINANZA SINDACALE N.121 DEL 7 GENNAIO 2022.**

**IL SINDACO**

**Nella sua qualità di ufficiale del Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile ,  
Sanitaria e di Pubblica Sicurezza**

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTE** e richiamate le varie disposizioni statali e regionali con le quali, a partire dal mese di febbraio 2020, sono state emanate, adottate e prorogate misure urgenti e straordinarie in

materia di contenimento, contrasto e gestione della detta *emergenza epidemiologica da COVID-19*;

**VISTI** in particolare:

- il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture) recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 (ART. 10, comma 1);
- il Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 (art. 1);
- il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022 (art. 1);

**RILEVATO che:**

- dai dati epidemiologici reperibili sulla piattaforma SORESA della Regione Campania si evince un quadro allarmante della recrudescenza del virus SARS-COV-2 nel territorio nolano, ivi compreso per il Comune di Cicciano, tenuto conto che:
  - a) nella settimana dal 3 al 9 gennaio 2022, il dato registrato per Cicciano dell'incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni per 100.000 residenti è pari a 2.800,00 ossia circa il doppio della media registrata per la Regione Campania nello stesso periodo di rilevazione (1.536,45); nella settimana dal 13 al 19 dicembre il dato rilevato era pari a 397,28 comunque superiore alla media regionale pari a 213,41;
  - b) la percentuale di nuovi positivi a sette giorni, nel periodo tra il 3 e il 9 gennaio 2022 è pari a 29,85 %, a fronte del dato medio regionale che si attesta al 12,89%;
- dai dati epidemiologici trasmessi dall'ASL Napoli 3 Sud si evince un preoccupante incremento dei positivi sul numero totale della popolazione di Cicciano, che passa dallo 11,45%, attestato in data 16/12/2021, al 29,85% registrato in data 6/1/2021;
- dagli ultimi dati forniti dall'ASL Napoli 3, aggiornati alla data del 6 gennaio 2022, emerge che una rilevante parte del numero dei positivi, pari a 119 su 824 positivi totali

(registrati su una popolazione residente di 12.334), è rappresentata dai soggetti in età scolare;

**Richiamata** l'ordinanza sindacale n. 120 del 7 gennaio 2022 acquisita al protocollo generale al n. 240/2022 con la quale si disponeva la sospensione fino al 29 gennaio 2022 delle attività didattiche ed educative in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale di Cicciano

**Richiamata** altresì l'ordinanza sindacale n. 121 del 7 gennaio 2021 acquisita al protocollo generale al n. 241/2022 con la quale, ad integrazione dell'ordinanza sindacale n. 120/2022, si disponeva la sospensione di tutte le attività di ludoteche, babyparking e servizi integrativi per l'infanzia, nonché di attività ricreative dedicate all'infanzia svolte in sale e locali aperti al pubblico

**CONSIDERATO** che le predette ordinanze muovevano dalle seguenti valutazioni:

- dalla decisione del Presidente della Regione Campania, assunta con l'ordinanza n. 1 del 07/01/2022, in virtù della quale era già stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 31 gennaio 2022 per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
- dalla decisione assunta dai Sindaci dei Comuni soci dell'Agenzia Area Nolana, Carbonara di Nola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano e Visciano, a cui si sono aggiunti i sindaci di Somma Vesuviana, Brusciiano, Castello di Cisterna e Pomigliano d'Arco, i quali, a seguito di più riunioni, hanno valutato di sospendere la didattica in presenza;
- dai dati forniti dall'Asl Napoli 3 Sud relativi all'elevatissimo numero di contagi riscontrati sino al 06/01/2022 presso il territorio del Comune di Cicciano;
- Dalle istanze di sospensione dell'attività didattica in presenza pervenute dai Dirigenti scolastici dell'Istituto Comprensivo Statale di Cicciano (prot. 200 del 7-01-02022) e dal liceo scientifico E.Medi di Cicciano(prot. 199del 7 gennaio 2022) e dalla Lettera Aperta inviata dai DS degli Istituti Scolastici di molteplici comuni della Regione Campania al Ministro dell'istruzione (prot. 201 del 7 gennaio 2022)

**PRESO ATTO** che l'ordinanza regionale n. 1 del 07/01/2022 in data 10/01/2022 in virtù del

provv. n. 19/2022 Reg. Cautelare, emesso dalla Sez. V del T.A.R. Campania Napoli, a margine del Procedimento n. 90/2022 REG. RIC., è stata sospesa in via cautelare per le motivazioni che qui si riportano per estratto:

*“Considerato, dunque, come non possa mantenersi l’efficacia di un provvedimento amministrativo palesemente contrastante rispetto alle scelte, politiche, operate a livello di legislazione primaria, peraltro incidente, in maniera così evidentemente impattante, sui livelli uniformi (a livello nazionale) di fruizione di servizi pubblici tra i quali quello scolastico;*

*Considerato, sotto ulteriori profili: che neppure risulta che la regione Campania sia classificata tra le “zone rosse” e dunque nella fascia di maggior rischio pandemico e che il solo dato dell’aumento dei contagi nel territorio regionale, neppure specificamente riferito alla popolazione scolastica (nei confronti della quale, peraltro, come detto operano le vigenti disposizioni precauzionali in caso di accertata o sospetta positività) e peraltro neppure certo (posto che se ne lamenta al contrario l’incertezza derivante dall’incompleto tracciamento) e la sola mera possibilità dell’insorgenza di “gravi rischi”, predicata in termini di eventualità, non radicano (né radicherebbero) per sé solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria, che, in astratto, potrebbe consentire la deroga alla regolamentazione generale, a tacer d’altro perché già considerati, e ampiamente, dal legislatore nazionale;*

*Che non risulta peraltro alcun “focolaio” né alcun rischio specificamente riferito alla popolazione scolastica, generalmente intesa; che la misura sospensiva assunta a livello generale neppure sembra sottendere una compiuta valutazione di “adeguatezza e proporzionalità”, non facendosi alcun riferimento, nel provvedimento impugnato, alle contrapposte posizioni soggettive di diritto (all’istruzione, nella sua più ampia estensione, anche formativa della personalità dei minori), anche tenuto conto del sacrificio finora a quelle imposto dalla pregressa prolungata limitazione della didattica né all’impossibilità di bilanciarle, in maniera appunto “adeguata e proporzionata”, con l’evidenziata tutela prioritaria dell’interesse pubblico alla salute collettiva;*

*Che è dubbia anche l’idoneità della misura disposta, tenuto conto della prolungata chiusura connessa alle festività natalizie, che non ha, tuttavia, evitato l’aumento registrato dei contagi; che, a ulteriore sostegno della complessiva non ragionevolezza della misura, non risulta siano state assunte misure restrittive di altre attività, il che riporta alla omessa considerazione dell’assoluta necessità della generalizzata misura restrittiva, incidente, allo stato e nonostante la dichiarata esigenza di tutela collettiva, sulla sola frequenza scolastica rispetto alla quale, difformemente dalle scelte legislative, è stata privilegiata l’opzione “zero”;*

*Che le rappresentate difficoltà del sistema sanitario regionale, lungi dal giustificare l’adozione*

*della misura sospensiva, dimostrano piuttosto la carente previsione di adeguate misure preordinate a scongiurare il rischio, ampiamente prevedibile, di “collasso” anche sul sistema dei trasporti; con la conseguente confermata impossibilità di qualificare “contingibile” una misura dichiaratamente volta ad evitare un pericolo ampiamente prevedibile solo a voler considerare il recente passato;”*

**PRESO ATTO ALTRESI'** della nota recante prot. 275/2022 del 11/01/2022 con la quale l'ANCI, nella persona del Presidente Avv. Carlo Marino, ha suggerito a tutti i Sindaci soci dell'Agenzia dell'Area Nolana, in virtù del provvedimento del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania che ha sospeso il 11.01.2022 l'esecutività dell'ordinanza regionale, di sospendere in autotutela anche quella propria, relativa alle attività didattiche in presenza nelle scuole medie superiori, alla luce della motivazione del decreto cautelare, che esclude i presupposti per l'esercizio dei poteri *extra ordinem* e al fine di adeguarsi al DL 1/2022 così come indicato dallo stesso provvedimento del Tar Campania;

**Dato atto** che in data odierna perveniva all'indirizzo dell'ente comunicazione della Prefettura di Napoli acquisita al prot. 276/2022 del 10-01-2022 con la quale si richiedevano chiarimenti in ordine alle ordinanze sindacali in oggetto richiamate,

DATO ATTO, inoltre, che:

- venivano comunicate per vie brevi da rappresentanti delle amministrazioni interessate, in data 10 gennaio 2022, gravi difficoltà organizzative sia in relazione alla continuità della campagna di vaccinazione pediatrica, sia in relazione al tracciamento dei casi di contagio da COVID-19 in ragione di problemi tecnici conseguenti ad un attacco informatico che affliggono, da più giorni, i sistemi della ASL Napoli 3;
- in data 10 gennaio 2022 il Sindaco del Comune di Cicciano, con due PEC indirizzate all'ASL NA 3, Direzione generale, al Distretto Sanitario n. 49 e all'UOPC della suddetta amministrazione, chiedeva l'attivazione di una campagna vaccinale “Open Day” dedicata alla fascia di età 5-11 anni
- in data 11 gennaio 2022 pervenivano al Sindaco del Comune di Cicciano le comunicazioni aggiornate dei dati del contagio degli Istituti scolastici esistenti sul territorio comunale dai quali si evince un rilevante tasso di assenza tra la popolazione scolastica, segnatamente per le scuole dell'infanzia, elementari e medie, con un elevato

numero di positivi al COVID-19 tra la popolazione scolastica, gli insegnanti e il personale ATA e precisamente:

- 1) Dati relativi all'andamento epidemiologico dell'i.C. Bovio-Pascoli-Pontillo, comunicazione acquisita al prot. 286 del 11-01-2022 ove si riscontrano n. 70 alunni positivi e n. 10 docenti positivi,
- 2) Dati relativi all'andamento dei contagi dell'Istituto IPSSOA Carmine Russo, comunicazione acquisita al prot. 288 del 11-01-2022 ove si registrano assenze per  
DOCENTI 15 UNITÀ CIRCA - PERSONALE ATA 1 UNITÀ CIRCA - ALUNNI  
30 UNITÀ CIRCA + 3 CLASSI CON PIÙ DI TRE POSITIVI
- 3) Relazione sull'andamento epidemiologico del Liceo Scientifico E. Medi acquisita al prot. 284 del 11-01-22 con la quale si riportano un totale di 89 alunni positivi, n. 8 docenti positivi, n. 3 collaboratori scolastici positivi, n.1 assistente amministrativo positivo e n. 1 assistente tecnico positivo e si pone in evidenza l'impossibilità di far fronte, in termini di sicurezza, prevenzione e contrasto al Covid-19, ad un ritorno alla didattica in presenza,

RITENUTO, per quanto sopra, che in un contesto di elevato rischio di diffusione epidemiologica particolarmente marcato per il Comune di Cicciano e tale per cui l'incidenza del virus coinvolge anche l'efficienza delle strutture comunali e scolastiche, sia necessario ed urgente adottare ogni più opportuno provvedimento a scopo cautelativo prudenziale a tutela della salute della cittadinanza, al fine di prevenire, contenere e mitigare la eventuale diffusione di malattia infettiva diffusiva da COVID-19 nella delicata fase di ripresa delle attività didattiche in presenza;

Ritenuto altresì che le valutazioni di contesto e della curva epidemiologica debbano essere monitorate assiduamente e che eventuali provvedimenti restrittivi debbano essere adottati con cadenze temporali più stringenti, potendosi verificare mutazioni dello stato di fatto in qualsiasi momento

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**DISPONE**

- **La rettifica dell'ordinanza n° 120 del 07/01/2022 e della successiva ordinanza sindacale n.121 del 07-01-2022 nella parte in cui si stabilisce che il termine di sospensione della didattica in presenza e delle attività educative e ricreative dedicate all'infanzia sia fissato al 29 gennaio 2022 e per l'effetto,**

#### **ORDINA**

- **la sospensione fino al 19 gennaio 2022 delle attività didattiche ed educative in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nonché delle ludoteche e baby-parking presenti sul territorio comunale di Cicciano,** precisando che restano comunque consentite in presenza le attività didattiche destinate agli alunni con bisogni educativi speciali o portatori di disabilità, previa valutazione da parte dell'Istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto e, in ogni caso, garantendo la continuità del servizio erogato,

#### **PRECISA**

Che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR della Campania, ovvero potrà presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cicciano e viene trasmessa per quanto di competenza:

- alla Regione Campania - Unità di Crisi Regionale
- alla Prefettura di Napoli
- all'ASL territorialmente *competente*
- all'U.S.R. per la Campania
- alla Stazione dei Carabinieri di Cicciano
- agli Istituti Scolastici presenti sul territorio comunale

**Il Sindaco**

**f.to Dott. Giovanni Corrado**

(Firma Autografa omessa)

Ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 39/93)